

**DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO**

SERVIZIO IV

**Circolare n. SG/113/12054/2002 del 28 marzo 2002**

**OGGETTO:** Competenze degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza di servizi- Rapporto tra la procedura di conferenza di servizi regolata dall'articolo 14 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il procedimento previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Ai Soprintendenti per i beni architettonici e per  
il paesaggio  
Loro Sedi

e p.c.

Ai Soprintendenti Regionali  
Loro Sedi

Ai Soprintendenti per i beni archeologici  
Loro Sedi

All'Avvocatura Generale dello Stato  
Via Dei Portoghesi, 12  
00186 R O M A

Alle Avvocature Distrettuali dello Stato  
Loro Sedi

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Gabinetto del Ministro  
Piazza Porta Pia, 1 R O M A

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  
Via Cristoforo Colombo, 24 R O M A

Al Capo dell'Ufficio Legislativo

**OGGETTO:** Competenze degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza di servizi- Rapporto tra la procedura di conferenza di servizi regolata dall'articolo 14 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il procedimento previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Cons. Mario Luigi Torsello  
S E D E  
(rif. nota n. 3134 del 19 novembre 2001)

Al Capo di Gabinetto  
Cons. Mario Ciaccia  
S E D E

Al Segretario Generale  
S E D E

Alla Direzione Generale per i beni archeologici  
Via S. Michele, 22  
00153 R O M A

Al Servizio III  
N.D.G.

Al Servizio V  
N.D.G.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria ha evidenziato a questa Direzione la necessità di acquisire chiarimenti su due diverse questioni:

- La natura e l'estensione delle competenze degli Organi periferici di questa Amministrazione in sede di conferenza di servizi
- La corretta interpretazione del dettato degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 "*Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del*

**OGGETTO:** Competenze degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza di servizi- Rapporto tra la procedura di conferenza di servizi regolata dall'articolo 14 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il procedimento previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

*demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".*

L'Ufficio Legislativo, informato da questa Direzione, ha richiesto in merito l'avviso del Consiglio di Stato che si è pronunciato in data 6 febbraio 2002 con l'accluso parere n. 2457/2001.

Nel parere, richiamando la sentenza n. 9 del 14 dicembre 2001, resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la Sezione II si è in particolare pronunciata sulle problematiche che di seguito si sintetizzano:

- l'istituto della conferenza di servizi costituisce procedura autonoma, distinta e alternativa rispetto al procedimento disposto dall'articolo 151 del Testo unico, procedura che può concludersi con un provvedimento finale favorevole che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza;
- il richiamo contenuto nell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 ad "*ogni atto di assenso comunque denominato*" si riferisce anche ai casi di progetti relativi ad interventi ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesistica e quindi alle competenze di questa Amministrazione che può esprimere in tale sede il proprio consenso o dissenso;
- che nell'ambito della conferenza di servizi il Ministero è titolare del più ampio potere di veto che può basarsi su valutazioni di salvaguardia diverse e opposte da quelle formulate dalla Regione o dall'Ente dalla stessa subdelegato;
- che il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi dagli Organi centrali o periferici del Ministero non consente la chiusura del procedimento che può avvenire solo in sede di pronuncia del Consiglio dei Ministri;
- che il consenso manifestato in sede di conferenza di servizi dagli Organi centrali o periferici del Ministero dà luogo al provvedimento finale che è esaustivo anche delle competenze istituzionali di questa Amministrazione.

**OGGETTO:** Competenze degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali in sede di conferenza di servizi- Rapporto tra la procedura di conferenza di servizi regolata dall'articolo 14 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il procedimento previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Per quanto attiene invece al D.P.R. n. 509/1997 il parere ha evidenziato come le disposizioni ivi contenute escludano questa Amministrazione dalla conferenza di servizi, prevedendo espressamente l'invio delle determinazioni assunte in conferenza agli organi ministeriali, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento. In merito il Consiglio di Stato ha fornito la propria interpretazione del dettato degli articoli 5 e 6, chiarendo che la particolare procedura sopradescritta, indicata solo nell'articolo 5 del D.P.R che si riferisce ai progetti preliminari, deve essere comunque osservata anche per i progetti definitivi indicati nell'articolo 6. Tale interpretazione si fonda su due elementi:

- la necessità di salvaguardare il vincolo di leale cooperazione fra Stato e Regioni nella difesa del paesaggio, nonché il potere di *estrema difesa del vincolo* affidato allo Stato, costantemente richiamati dalla Corte Costituzionale;
- l'autonomia della conferenza sul progetto preliminare da quella sul progetto definitivo e la possibilità che le due soluzioni progettuali siano diverse, con la conseguente necessità di un rinnovato controllo ministeriale.

I Soprintendenti sono invitati a voler curare la massima diffusione della presente fra il personale tecnico e amministrativo.

Tanto si comunica all'Avvocatura Generale ed alle Avvocature Distrettuali, anche in riferimento ad eventuale contenzioso in atto.

La presente è estesa agli altri Organi ed Uffici ministeriali per opportuna conoscenza.

Il Direttore Generale  
(Architetto Roberto Cecchi)  
F.to Cecchi